

TITOLO

Illustrazione DM 4 agosto 2020 Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento carcasse animali e delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi Campagne 2018 e 2019.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto 4 agosto 2020 del Mipaaf pubblicato in GU del 12 settembre 2020 n. 227 recante le modalità attuative e invito a presentare proposte per le campagne assicurative 2018 e 2019 – Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento carcasse animali e delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi.

IN SINTESI

Illustrazione delle disposizioni contenute nel decreto 4 agosto 2020 del Mipaaf recante le modalità attuative in relazione alle polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento carcasse animali e delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi. per le campagne assicurative 2018 e 2019.

ALLEGATI

Decreto 4 agosto 2020 del Mipaaf pubblicato in GU del 12 settembre 2020 n. 227



Prot. n. 531

Roma, 21 Settembre 2020

**Sedi regionali e provinciali di Confagricoltura
Federazioni Nazionali di Prodotto
Federazioni Nazionali di Categoria**

Vi trasmetto la circolare inerente le disposizioni contenute nel decreto 4 agosto 2020 del Mipaaf pubblicato in GU del 12 settembre 2020 n. 227, recante le modalità attuative e l'invito a presentare proposte per le campagne assicurative 2018 e 2019 – Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento carcasse animali e delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi.

Cordiali saluti.

Francesco Postorino

Allegato 1

Allegato 1

Oggetto: Circolare illustrativa inerente il decreto 4 agosto 2020 del Mipaaf recante le modalità attuative e invito a presentare proposte per le campagne assicurative 2018 e 2019 – Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento carcasse animali e delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi.

In Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre u.s è stato pubblicato il Decreto 4 agosto 2020 del Mipaaf recante le modalità e le procedure di erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi per le Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento carcasse animali e delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi campagne 2018 e 2019.

Ai sensi del Dlgs 29 marzo 2004 n.102 – Fondo di solidarietà nazionale è determinata una aliquota di contributo nazionale pari al 50% per le polizze a copertura dei rischi sulle **strutture aziendali** (Tabella 1) e per i costi di **smaltimento carcasse** negli allevamenti zootecnici (Tabella 2), ed un aliquota pari al 65% per le **polizze sui ricavi** (Tabella 3) e per **le polizze sperimentali indicizzate** (Tabella 4).

È importante sottolineare la novità introdotta nel Decreto riguardante le **polizze sui ricavi** e le **polizze indicizzate**.

La prima tipologia di polizza, con una soglia minima del danno superiore al 20%, ammette la copertura della perdita derivante dalla concomitanza di danni provocati dalla riduzione della resa per effetto di eventi atmosferici avversi e la riduzione del prezzo di mercato, mentre la seconda tipologia, con una soglia minima del danno superiore al 30%, consente la copertura di danni di tipo qualitativo e quantitativo derivanti da andamenti climatici sfavorevoli definiti attraverso un parametro (o indicatore) di tipo biologico o meteorologico.

Tabella 1 – POLIZZE A COPERTURA DEI COSTI DI RISPRISTINO DELLE STRUTTURE AZIENDALI - aliquota di contributo nazionale pari al 50%

IMPIANTI DI PRODUZIONEI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
OMBRAI – strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
SERRE PER FUNGICOLTURA - strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di areazione a doppio strato
IMPIANTI ANTIBRINA

RISCHI ASSICURABILI

Obbligatorie:
GRANDINE
TROMBA D'ARIA
ECESSO DI NEVE
VENTO FORTE
URAGANO
FULMINE
ECESSO DI PIOGGIA
GELO (solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)
Facoltative:
PIOGGE ALLUVIONALI
SICCITÀ (solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

Tabella 2 – POLIZZE A COPERTURA DEI COSTI DI SMALTIMENTO CARCASSE - aliquota di contributo nazionale pari al 50%

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVINI
CAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI

RISCHI ASSICURABILI

Campagna 2018 - EPIZOOZIE di cui all'Allegato 1, punti 1.7.1 a 1.7.7 del Piano assicurativo agricolo nazionale 2018
Campagna 2019 - EPIZOOZIE di cui all'Allegato 1, punti 1.7.1 a 1.7.7 del Piano gestione dei rischi in agricoltura 2019

Tabella 3 - POLIZZE SPERIMENTALI A COPERTURA DEI RICAVI- Soglia minima del danno superiore al 20% ed un aliquota pari al 65%

PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI

FRUMENTO DURO GENERICO codice H10, ID varietà 1
FRUMENTO TENERO GENERICO codice H11, ID varietà 2

Le polizze ricavo devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 maggio dell'anno della campagna assicurativa di riferimento.

Tabella 4 - POLIZZE SPERIMENTALI INDICIZZATE - soglia minima del danno superiore al 30% ed un aliquota pari al 65%

PRODUZIONE VEGETALI ASSICURABILI

CEREALI	FORAGGERE	OLEAGINOSE
AVENA	ERBA MEDICA	COLZA
FARRO	ERBAI	SENAPE BIANCA
FRUMENTO	FAVINO	GIRASOLE
GRANO SARACENO	LOIETTO	SOIA
MAIS	LUPINELLA	
MIGLIO	SULLA	
ORZO	TRIFOGLIO	
RISO	VECCIA	
SEGALE	FORAGGERE DA SEME	
SORGO	PRATI E PRATI PASCOLO	
TRITICALE	PASCOLO	

RISCHI ASSICURABILI

AVVERSITÀ CATASTROFALI

ALLUVIONE
SICCITÀ
GELO E BRINA

AVVERSITÀ DI FREQUENZA

ECESSO DI NEVE
ECESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

AVVERSITÀ DI FREQUENZA

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO

SBALZI TERMICI

ANDAMENTO CLIMATICO AVVERSO

ANDAMENTO CLIMATICO AVVERSO

Alle polizze che coprono i rischi dovuti all'andamento climatico avverso possono essere aggiunti altri rischi secondo le diverse combinazioni previste dal Piano di gestione dei rischi.

Le polizze devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre dell'anno precedente ed entro le scadenze riportate in allegato al DM – punto D4. Per la sola annualità 2018 sono ammissibili unicamente le polizze i cui schemi sono stati oggetto di approvazione del Ministero.

Al contributo sono ammissibili esclusivamente coloro che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del c.c e titolari del fascicolo aziendale ai sensi del decreto 12 gennaio 2015. Tali requisiti devono essere posseduti al momento della stipula della polizza.

Per le **polizze a copertura dei costi per lo smaltimento carcasse** il richiedente, in fase di compilazione della domanda, dovrà inoltre specificare se proprietario o conduttore dell'allevamento. Il conduttore ovvero il soccidario, in caso di contratto di compartecipazione, è abilitato a sostenere la spesa oggetto di agevolazione ed a effettuare tutte le procedure previste per il percepimento dell'aiuto, nonché l'incasso di eventuali risarcimenti. Nel contratto assicurativo dovrà essere presente il numero dei capi assicurati e rispondente a quanto riportato nell'Anagrafe zootecnica e nel Fascicolo aziendale oltre che al PAI presentato in SGR. Sono esclusi i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente.

Per le **polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e per le polizze sperimentali** sono escluse le imprese diverse dalle PMI ai sensi del punto 2 del Re. UE n. 702/2014 e le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 comma 1 del punto 14 del Reg. UE n. 702/2014, ad eccezione degli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

La sottoscrizione delle polizze è volontaria e può avvenire in forma individuale o collettiva, attraverso gli organismi collettivi di difesa nonché le cooperative agricole e i loro consorzi riconosciuti ai sensi del DL 29 marzo 2004 e ss.mm.ii. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi che aderiscono alla polizza collettiva, devono essere destinatari di tali risarcimenti.

Per la determina dei valori assicurabili non è possibile superare i prezzi unitari massimi approvati con i decreti del ministero relativi alla campagna assicurativa di riferimento. In caso di polizza collettiva, **per le sole polizze strutture e smaltimento carcasse**, qualora

il beneficiario abbia ricevuto un anticipo sul pagamento della polizza da parte dell'Organismo collettivo di difesa, può optare, in sede di compilazione della domanda, per il pagamento direttamente all'Organismo collettivo di difesa che dovrà costituire e tenere aggiornato il Fascicolo aziendale e comunicare PEC e le coordinate bancarie dove ricevere l'accredito.

Gli aiuti sono concessi successivamente alla presentazione della domanda di aiuto il cui termine di scadenza è fissato al 30 giugno 2021 secondo le consuete modalità, già previste per la misura 17 del Programma di sviluppo rurale nazionale.

Le domande devono essere corredate da PAI, solo per le polizze sperimentali, dalla polizza e la documentazione attestante la spesa sostenuta opportunamente quietanzata e l'attestazione della tracciabilità del pagamento.

Per le sole polizze a copertura dei costi per lo smaltimento carcasse, il PAI può essere presentato anche successivamente alla domanda di aiuto.

La spesa ammissibile è determinata a seguito del controllo documentale e la verifica della congruenza tra la spesa premi riportata in polizza confrontata, ovvero rideterminata con i parametri contributivi calcolati in SGR. **Per le sole polizze ricavo in fase di istruttoria è sottoposto a verifica anche il rispetto del cumulo di aiuti in <<de minimis >>.**

Le comunicazioni sugli esiti del controllo propedeutico saranno fornite per mezzo PEC, entro e non oltre la ricezione della comunicazione è possibile presentare istanza di riesame esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione da Agea, altre modalità escludono l'ammissibilità della domanda. Entro 10 giorni dall'istanza presentata, Agea comunica in ambito SIAN l'esito dell'Istruttoria che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente.

Agea provvede ad approvare l'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento indicando la spesa ammessa e l'aiuto spettante, comunicando al ministero gli esiti dei controlli istruttori

svolti oltreché quelli derivanti dall'attività di riesame. L'elenco dei beneficiari sarà disponibile in ambito SIAN e pubblicato sul sito del Ministero.

In caso di cessione di aziende, l'aiuto può essere concesso ed erogato al cessionario, qualora la cessione sia avvenuta dopo la sottoscrizione della polizza, ma prima del pagamento del premio assicurativo. È necessario ai fini dell'ammissione che il cessionario provveda ad informare l'autorità competente dell'avvenuta cessione in domanda di aiuto allegando la documentazione attestante l'avvenuta cessione e aggiornare preventivamente il Fascicolo aziendale.

L'aiuto può essere erogato al cedente qualora la cessione di azienda sia avvenuta successivamente al pagamento del premio. Il cedente dovrà presentare domanda di aiuto, insieme alla documentazione richiesta, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione successiva al pagamento del premio. In questo caso nulla sarà dovuto al cessionario.

In caso di decesso del titolare e trasferimento della titolarità l'aiuto è erogato all'erede, in caso di pluralità di eredi, questi dovranno delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi propedeutici all'erogazione del contributo.

Nel caso in cui l'evento di morte si sia verificato successivamente alla sottoscrizione della polizza e al pagamento del premio, i controlli relativi agli atti presentati dall'erede saranno svolti riguardo ai requisiti del *de cuius*.

Nel caso in cui il decesso si sia verificato dopo la presentazione della domanda di aiuto, l'erede provvederà alla comunicazione di avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del *de cuius*.

Nel caso l'evento di morte si è verificato successivamente alla sottoscrizione della polizza da parte del *de cuius* ma prima della data di fine della copertura assicurativa e prima del premio, i controlli saranno effettuati sia avendo riguardo dei requisiti del *de cuius* che del relativo trasferimento in capo all'erede a far data dall'evento successorio.

Sarà nostra cura provvedere a fornirvi tempestivamente tutti gli aggiornamenti in materia.